

Crediti certificati ad ampio raggio

Inclusi non solo regioni ed enti locali, ma anche enti del Ssn

COSA PUO' FARE IL CREDITORE

- Presentare all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito utilizzando gli appositi moduli (disponibili sul sito <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/>) per fare richiesta in via ordinaria/cartacea. Dopo la predisposizione della piattaforma elettronica per la certificazione semplificata, abilitarsi sulla relativa piattaforma messa a disposizione da Consip spa.
- Presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta che provveda alla certificazione, nel caso in cui non vi abbia provveduto la p.a. nei termini (v. sotto).

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE

1. certificazione	2. estinzione del credito attraverso titoli di stato
<p>a. Compensazione dei debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi erariali, regionali o locali, ma anche per quelli nei confronti di Inps o Inail</p> <p>b. Anticipazione bancaria, eventualmente anche assistita dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia</p> <p>c. Cessione del credito (<i>pro-soluto o pro-solvendo</i>)</p>	<p>I titolari di crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011 e connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta complessivamente inferiore ad euro 1.000, possono avvalersi della facoltà di estinguere i predetti crediti anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro (salvo incrementi) - v. Decreto MEF 22 maggio 2012 pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 143 del 21 giugno 2012</p>

Pagina a cura
DI VALENTINA BARBANTI

Non solo le regioni e gli enti locali, ma anche gli enti del Servizio sanitario nazionale, inclusi, in alcuni casi, quelli delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, possono avvalersi del meccanismo di certificazione dei crediti che consente al creditore, tra l'altro, la cessione del credito a banche o intermediari finanziari. La certificazione andrà rilasciata nel termine di 30 giorni (diversamente da amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali che hanno 60 giorni di tempo), altrimenti a provvedere sarà un commissario ad acta nominato su istanza del creditore. Inoltre l'istituto della compensazione con le somme iscritte a ruolo, prima previsto solo per regioni, enti locali ed enti del Ssn, è ora esteso anche ai crediti vantati nei confronti dello stato e degli enti pubblici nazionali.

Sono le principali novità apportate dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio scorso, a ridosso del 2 luglio, data di pubblicazione dei decreti ministeriali riguardanti la certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti di regioni, enti locali ed enti del Ssn e la possibilità di compensazione di tali crediti con somme iscritte a ruolo.

Il meccanismo di certificazione. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, certificano, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile. Dunque, il termine per provvedere alla certificazione è nuovamente cambiato (inizialmente era di 20 giorni, poi diventati 60 e ora appunto di 30); scaduto tale termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore.

COSA DEVE FARE LA P.A.	
Soggetti	Termine per rilasciare la certificazione
Regioni - Enti locali - Enti del Servizio sanitario nazionale	30 giorni
Amministrazioni statali - Enti pubblici nazionali	60 giorni

La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'art. 117 del codice appalti. La certificazione non può essere rilasciata, a pena di nullità: a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del Testo unico degli enti locali. Cessato il commissariamento, la certificazione non può essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale; b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, se nell'ambito di detti piani o programmi sono state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (riguardante le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge finanziaria 2005 e già commissariate), nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

Il Tesoro ha attivato un servizio di help desk dedicato alle aziende che ricercano informazioni sul processo di certificazione dei crediti commerciali verso le pubbliche amministrazioni

all'indirizzo certificazionecrediti@tesoro.it.

Come operare la compensazione. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti,

certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture

e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Per poter operare la compensazione, il creditore acquisisce la certificazione sopra descritta e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Nel caso in cui l'ente debitore non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti dell'ente debitore.